

Regolamento del Consiglio Comunale - Modifiche e abrogazioni

Art. 68 - Votazioni in forma palese Formulazione originaria	Art. 68 - Votazioni in forma palese Nuova formulazione
<p>Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.</p> <p>Il Presidente pone in votazione il provvedimento proposto e, a tal fine, invita prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.</p> <p>Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale e degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.</p> <p>La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.</p> <p>I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e vogliono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.</p>	<p>Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano tramite sistema elettronico.</p> <p>Il Presidente, in caso di malfunzionamenti del sistema, può disporre che la votazione avvenga per alzata di mano o appello nominale. In caso di votazione per alzata di mano, invita prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo, i contrari e, infine, gli astenuti.</p> <p>Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario generale e degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.</p> <p>La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.</p> <p>Il voto espresso da ciascun consigliere, a prescindere dalla tipologia di votazione effettuata, è annotato a verbale.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle sedute che si svolgono nelle modalità previste dal Titolo VI del Regolamento del Consiglio Comunale.</p>

Art. 69 votazione per appello nominale Formulazione originaria	Art. 69 votazione per appello nominale Abrogato
<p>1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.</p> <p>2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", contrario alla stessa.</p> <p>3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario.</p> <p>4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.</p>	<p>1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.</p> <p>2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", contrario alla stessa.</p> <p>3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario.</p> <p>4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.</p>